



INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX REGOLAMENTO IVASS N. 5/2006

(Allegati 7A e 7B)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI¹ (ALL. 7A)

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP – ora IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di euro mille per singolo rapporto assicurativo, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di euro settecentocinquanta annui per ciascun contratto.

Il sottoscritto contraente dichiara di ricevere copia della presente informativa.

Roma, li 1° ottobre 2014

C.A.M.P.I. - Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani
Il Presidente

(Dott. Aldo Calderone)

¹ In occasione del primo contatto con il contraente gli intermediari consegnano copia della presente comunicazione informativa; il documento deve essere consegnato anche dagli addetti all'attività di intermediazione che operano all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro.



INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÈ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE (ALL. 7B)

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente *(N.B.: versione da utilizzare se il soggetto è iscritto in una delle sezioni del registro)*

Cognome e Nome **SUSANNA dott. Cesare**

iscritto nella sezione **B** del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data **26/03/2007**, con il numero **B000137100**¹

veste in cui il soggetto opera: **responsabile dell'attività di intermediazione della B.I.A Srl**

indirizzo sedi operative: **Roma (00195), Viale Carso, 12**³

recapito telefonico: **06 37351000**

indirizzo internet: **www.biabrokers.com**⁴

indirizzo di posta elettronica: **biabrok@tin.it**⁵

I prodotti offerti sono emessi da **Allianz SpA, Trieste e Milano**

Dati dell'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività dal soggetto sopra indicato:
dati anagrafici⁶

indirizzo sede operativa: _____⁷

(o)⁸

denominazione/ragione sociale: **B.I.A. Srl Brokeraggio Italiano Assicurativo**⁹

sede legale: **Roma (00195), Viale Carso, 12**¹⁰

iscritto nella sezione **B** del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data **26/03/2007**, con il numero **B000137108**.

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

SUSANNA dott. Cesare responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dell'intermediario

B.I.A. Srl non è detentore di partecipazioni dirette/indirette superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto **di alcuna impresa di assicurazione**.¹¹

Nessuna impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.¹²

Con riguardo al contratto proposto

in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i contratti di _____¹³

o

propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari¹⁴ percepisce dall'impresa le seguenti provvigioni (compensi): %_____, pari a €_____.¹⁵

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa: il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'**IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.



Inoltre, l'assicurato ha la possibilità di rivolgersi al **Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, c/o IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - tel. +39 06 421331** per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al secondo capoverso di questa Parte.

L'intermediario, in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermedia il contratto, può essere autorizzato ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati ed, in tal caso, il pagamento del premio eseguito all'intermediario ha effetto liberatorio nei confronti del contraente ed impegna gli assicuratori a prestare la garanzia prevista dal contratto. In mancanza di un accordo che autorizzi l'intermediario all'incasso dei premi ai sensi dell'art. 118 Cod. Ass e dell'art. 55 Reg. Isvap (ora Ivass) n. 5/2006, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e l'impegno degli assicuratori alla copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa. Il contraente ha diritto di conoscere quale delle due situazioni sia applicabile al contratto intermediato.

Il sottoscritto contraente dichiara di ricevere copia della presente informativa.

Roma, li 1° ottobre 2014

C.A.M.P.I. - Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani
Il Presidente

(Dott. Aldo Calderone)

¹ Se non presente ancora sul RUI indicare "in attesa di comunicazione da parte di IVASS"

² Agente; collaboratore o dipendente dell'intermediario; prevedere anche la denominazione/ragione sociale

³ indicare i locali agenziali

⁴ indicare se presente

⁵ indicare se presente

⁶ solo se persona fisica indicare: nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita

⁷ indicare i locali agenziali

⁸ da usare alternativamente se l'intermediario iscritto nel registro per il quale è svolta l'attività sia rispettivamente una ditta individuale o una società

⁹ solo se società

¹⁰ solo in caso di società: indicare comune e indirizzo

¹¹ se si è affermato di avere una partecipazione indicare la denominazione sociale

¹² se agente persona fisica cancellare l'indicazione

¹³ dicitura applicabile ai rapporti di agenzia in corso all'entrata in vigore della Legge Bersani 1 (4/4/06) per i contratti RCA e ai rapporti in corso all'entrata in vigore della Bersani 2 (3/4/07) per i contratti danni non auto; in entrambe le fattispecie fino al 1/1/2008.

¹⁴ dicitura applicabile ai rapporti di agenzia iniziati dopo l'entrata in vigore della Legge Bersani 1 (4/8/06) per i contratti RCA e ai rapporti di agenzia iniziati dopo l'entrata in vigore della Legge Bersani 2 (3/4/07) per i contratti danni non auto.

¹⁵ è stato eliminato il dettaglio del contenuto di tale informativa, da fornire solo nel caso di contratti RCA, perché l'obbligatorietà a fornire tale informazione è subordinata all'uscita del Regolamento ISVAP in attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private.